



15969/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Dott. SALVATORE DI PALMA | - Presidente - |
| Dott. RENATO BERNABAI | - Consigliere - |
| Dott. MASSIMO DOGLIOTTI | - Rel. Consigliere - |
| Dott. MAGDA CRISTIANO | - Consigliere - |
| Dott. ANDREA SCALDAFERRI | - Consigliere - |

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 16/04/2015 - CC

R.G.N. 6186/2013
Ron 15969
Rep. *CH*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6186-2013 proposto da:

CLR X , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo
studio dell'avvocato GIULIA SARNARI, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 102
d.lgs. 196/2003, è
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
imposto dalla legge

- *ricorrente* a

contro

CF , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 466, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO
VACCARO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al
controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3978/2012 della CORTE D'APPELLO di
ROMA del 18.4.2012, depositata il 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito per la ricorrente l'Avvocato Giulia Sarnari che si riporta agli
scritti.



CASSAZIONE.NET

In un procedimento di divorzio tra CLR e BP la Corte d'appello di Roma, con sentenza 19/07/2012, riduceva l'assegno a carico del marito, a favore delle moglie, rispetto a quanto statuito dal Tribunale, mantenendo inalterato l'obbligo del marito stesso di far fronte all'integrale pagamento delle spese straordinarie ^{a favore} del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, ~~a cui favore~~ ^{al quale} era stato riconosciuto un assegno mensile, da corrispondersi alla madre, con lui convivente.

Ricorre per cassazione la moglie, che pure deposita memoria difensiva.

Resiste con controricorso il marito.

Con i motivi primo, secondo e quarto, che possono essere esaminato congiuntamente, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. 898/1970 (e nel primo motivo anche degli artt. 148, 155 e 155 quater c.c., mentre nel quarto anche vizio di motivazione). In buona sostanza la ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe errato nel ridurre l'assegno divorzile in proprio favore (da Euro 2.500,00 a 1.800,00), valorizzando i nuovi carichi di famiglia del marito, di cui lo stesso non avrebbe fornito prova, affermando un'idoneità lavorativa di essa ricorrente, contrariamente al vero, e non tenendo conto dell'incidenza fiscale dell'assegno erogato.

I motivi sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale, con un'ampia ed esauriente valutazione di merito, ha proceduto alla determinazione dell'assegno divorzile, tenendo conto di tutte le circostanze ^{inerenti alla} fattispecie concreta, ed effettuando una comparazione tra le condizioni economiche e reddituali fra le parti. In particolare, il Giudice a quo ha preso in considerazione gli oneri della nuova famiglia del ricorrente, che ha avuto due figlie da altra donna, al cui mantenimento deve necessariamente contribuire. Del pari, essa ha dato conto della capacità lavorativa dell'odierna resistente, laureata in lettere e già titolare di incarichi di supplenza nella scuola. E' appena il caso di precisare che, a differenza di quanto afferma la ricorrente, il giudice a quo effettua una disamina dei profili fiscali, valutando anche il recupero fiscale derivante al marito dalla deducibilità dell'assegno divorzile versato alla moglie.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce vizio motivazionale della sentenza gravata, imputando alla stessa di non avere preso in considerazione la condotta processuale del marito che, in primo grado, aveva prodotto documentazione bancaria alterata, tanto da indurre il Giudice Istruttore a rinnovare l'ordine di produzione e a disporre indagini di polizia tributaria, stante l'inottemperanza. La censura è palesemente infondata. La Corte territoriale, sulla scorta della documentazione in atti (ivi compresa la relazione della polizia tributaria) e delle dichiarazioni reddituali aggiornate, ha infatti evidenziato come il reddito del marito fosse superiore a quanto dallo stesso dedotto in atto d'appello (Euro 8.000,00 non già 5.000,00 mensili). Ha peraltro rilevato, con motivazione congrua, non censurabile in questa sede di legittimità, come, pur a fronte di tale reddito superiore, l'assegno mensile, liquidato in prime cure alla moglie, fosse eccessivo, posto che il marito stesso era onerato non solo del mantenimento del figlio di primo letto, ma di tutte le spese straordinarie a lui relative, ivi comprese quelle universitarie, nonché del contributo al mantenimento delle due figlie di secondo letto.

Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

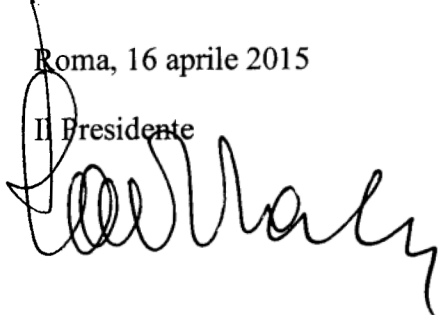
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in €. 2.000,00 per compensi , €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

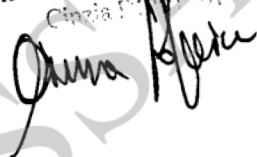
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ~~ricorrente~~ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 16 aprile 2015

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

29 LUG. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

